



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 10 DEL 28/06/2017

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto del Sindaco, in materia sportiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992, dal 28.06.2017 fino alla scadenza del mandato sindacale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 14, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, e s.m.i., che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, in possesso di documentata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento delle attività connesse con le materie di propria competenza;

DATO ATTO che, tra queste, rientra la materia dello sport ed il tempo libero;

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione al programma politico-amministrativo presentato, avvalersi di un esperto che supporti il Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni in tale contesto, con specifiche finalità di impulso, programmazione, coordinamento delle attività e di ogni iniziativa utile, legate allo sport ed al tempo libero, aventi rilevanza sul territorio comunale;

RITENUTO che il numero degli incarichi non può essere superiore a due, nei comuni fino a 30.000 abitanti;

DATO ATTO che il predetto limite non è da ritenersi operante nel caso di conferimento di incarico a titolo gratuito;

RITENTUTO ALTRESÌ che, secondo gli arresti giurisprudenziali della Corte dei Conti sez. giur. per la Regione Siciliana (pronuncia n. 3123/2007, confermata con successiva sentenza della Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 334/A/2008) la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti locali" e che vi è differenza ontologica tra le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art. 51, comma 7L. 142/90, oggi art. 110, comma 6, TUEL, recepita nell'ordinamento regionale dalla L.R. n.48/1991, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. 7/1992;

RITENUTO, pertanto, di dovere escludere il novero di questa tipologia di incarichi dai vincoli previsti dalla l.n.244/2007, art. 3, comma 56, come sostituito dal d.l. 112/2008, art. 46, comma 3, convertito in legge 133/288 e ss.mm.ii..rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione";

DATO ATTO, altresì, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli di cui art. 3, comma 55 e comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza, per cui non è subordinato al provvedimento consiliare di programmazione;

CONSIDERATO che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di esperto si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza e professionalità;

VISTO il curriculum professionale del dr. Ferlito Natale, e le esperienze professionali acquisite ad oggi;

PRESO ATTO che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di esperto del Sindaco dal 28.06.2017 fino alla scadenza del mandato sindacale, a titolo totalmente gratuito;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere al conferimento dell'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della LR n. 7/1992;

vista la L.R. n. 7/92

visto l'O.R.EE.LL.


visto il TUEL;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato:

1. **CONFERIRE**, per il periodo dal 28.06.2017 fino alla scadenza del mandato sindacale al dr. Ferlito Natale, nato a Taormina il 20.09.1964, residente in Sant'Alessio Siculo (ME), via Leone, 7, C.F.: **FRLN1664920420**, l'incarico di coadiuvare il Sindaco, in qualità di esperto estraneo all'Amministrazione, a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie competenze nel settore dello sport e tempo libero;
2. **STABILIRE** che il suddetto Esperto espletterà la propria attività a titolo gratuito, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo;
3. **DARE ATTO** che il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego e verrà svolto d'intesa con il Sindaco;
4. **DARE ATTO** che il predetto incarico è revocabile in qualsiasi momento, secondo il giudizio discrezionale del Sindaco;
5. **NOTIFICARE** il presente atto all'Incaricato per accettazione, come da dispositivo in calce alla presente determinazione;
6. **MANDARE** alla I area per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito dell'ente, amministrazione trasparente.

7. STABILIRE che qualsivoglia iniziativa che comporti un esborso di denaro per l'ente, dovrà precedentemente essere autorizzata alla luce del procedimento di legge per l'assunzione delle spese a carico dell'ente.



IL SINDACO
Dott. Nunzio Giovanni Foti

Accetto il suddetto incarico, senza alcuna riserva, nella consapevolezza che è interamente a titolo gratuito e non dà luogo ad alcuna pretesa come specificato al punto 3 del dispositivo, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.

S. Alessio Siculo, il 28.06.2017

firma